



ISTITUTO COMPRENSIVO
A. D'AVINO - STRIANO

Scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale

80040 - via Monte STRIANO (NA)

Tel 081 8277140 Fax 081 8654746

Posta elettronica naic855005@istruzione.it

PEC: naic855005@pec.istruzione.it

CODICE FISCALE 82011020631

<http://www.istitutodavinostriano.edu.it>

I.C. "ANTONIO D'AVINO" - STRIANO
Prot. 0007999 del 03/09/2025
VII (Uscita)

Albo

Atti

Sito web

A tutto il Personale

OGGETTO: COMUNICAZIONE PROCEDURE PER RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI di cui alla L.104/92 art. 33 cc. 3 o 6 e ss. mm. e ii. – a.s. 2025/26

Richiamate le disposizioni normative di cui alla Legge 183/2010 e alle circolari attuative INPS si comunicano alle SS.LL.le seguenti procedure:

CONFERMA DELL'ISTANZA PRESENTATA NELL'A.S. 2024/25

In ossequio alle modalità di cui agli art.75 e 76 del DPR 445/2000 e ss. mm. e ii., il personale è tenuto a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, cc. 3 o 6, della Legge104/92 relative all'anno scolastico precedente.

PRIMA ISTANZA

Inoltrare la richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e ss. mm. e ii. attraverso il modulo ivi allegato.

Medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92.

PERDITA, EVENTUALE, DEL BENEFICIO DELLA LEGGE 104/92

Ogni eventuale variazione della situazione di fatto e di diritto dalla quale consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni, deve essere comunicata con tempestività alla dirigenza scolastica.

Si mette in evidenza che dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del dlgs n. 105/2022 contenente misure a sostegno della conciliazione vita-lavoro, i tre giorni di permesso mensile retribuito potranno anche essere alternati nella fruizione tra più soggetti (lavoratori dipendenti) per l'assistenza allo stesso disabile. Lo rende noto, tra l'altro, l'Inps nel messaggio n. 3096/2022. Per effetto della novella legislativa diventa possibile per due soggetti (es. coniugi) assentarsi dal lavoro per assistere lo stesso familiare disabile in giorni diversi fermo restando il limite complessivo di tre giorni al mese. Dalla stessa data, inoltre, il congedo straordinario di cui all'articolo 42, co. 5 del dlgs n. 151/2001 potrà essere fruito anche dal convivente di fatto (come già previsto per i permessi mensili). Resta fermo, inoltre, il principio secondo cui la convivenza con il disabile possa essere instaurata successivamente alla richiesta del congedo. La novella, pertanto, comporta l'aggiornamento della tabella dell'ordine di priorità. Sulla base di tale innovazione normativa rientra nella personale responsabilità di ciascuno la fruizione dei permessi nel limite dei tre giorni sopra

indicati; al termine dell'anno scolastico ciascun dipendente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità che altri non ne abbiano fruito in eccedenza per l'assistenza alla medesima persona disabile. Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. Resta inteso che le disposizioni sopra indicate valgono come ordine di servizio la cui inosservanza integra gli estremi di mancanze disciplinarmente rilevanti.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Fortunata Salerno

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa